



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

5271.18

C.I.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: concordato
preventivo con cessione dei
beni - ordinanza di vendita
- richiesta di sospensione -
impugnazione preventiva
del programma di
liquidazione - necessità -
questione

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N.

3240/13

Cron. 5271

Rep.

Ud. 10.1.2018

Dott. Antonio Didone
Dott. Massimo Ferro
Dott. Francesco Terrusi
Dott. Alberto Pazzi
Dott. Giuseppe Fichera

Presidente
consigliere relatore
consigliere
consigliere
consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Pagina 1 di 6 - RGN 3240/2013

estensore Cons. m. ferro

4
2018

ITALFONDIARIO s.p.a. (già incorporante Castello gestione crediti s.r.l.), mandataria di Mediocredito italiano s.p.a. (già Banca Intesa Mediocredito s.p.a.) e di Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del procuratore

, come da procura a margine dell'atto

-ricorrente-

Contro

G.R. IMMOBILI s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv.

, come da procura a margine dell'atto

-controricorrente-

LIQUIDAZIONE DEI BENI CEDUTI DELLA CASAMERCATO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona dei liquidatori p.t.

CASAMERCATO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

-intimati-

per la cassazione del decreto del Trib. Roma 27.11.2012, 29596, in R.G. 52027/12;

viste la memoria di Italfondiaro;

udite le conclusioni del P.G., nella persona del sost. proc. gen. Dr. M Vitiello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

uditi gli avvocati C

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. ITALFONDIARIO s.p.a. (già incorporante Castello gestione crediti s.r.l.), mandataria di Mediocredito italiano s.p.a. (già Banca Intesa Mediocredito s.p.a.) e di Intesa Sanpaolo s.p.a. impugna il decreto del Trib. Roma 27.11.2012, 29596, in R.G. 52027/12, con cui veniva rigettato il suo reclamo avverso il decreto 27.9.2012 del giudice delegato del concordato preventivo con cessione dei beni Casamercato s.r.l. in liquidazione;

2. ha ritenuto il tribunale in premessa che: a) la legittimazione impugnatoria, avendo per oggetto la richiesta sospensione delle operazioni di vendita, competeva al creditore ipotecario (Mediocredito) e non anche a

Intesa Sanpaolo (creditore solo chirografario), abilitato alle contestazioni per il solo tramite indiretto del comitato dei creditori; b) proprio il comitato dei creditori, modificando il programma di liquidazione e dopo sei incanti deserti, aveva rilevato opportuno disporre nuove modalità di vendita, così ponendo alla base della gara le proposte di acquisto pervenute da G.R. Immobili; c) la conseguente nuova ordinanza di vendita aveva perciò nel predetto programma di liquidazione il vero antecedente logico-giuridico, atto a rilevanza esterna, impugnabile ex art. 36 l.f. e nel concreto non oggetto di contestazione alcuna né in via autonoma né unitamente alla citata ordinanza;

3. Italfondionario propone ricorso su tre motivi, cui resiste con controricorso GR Immobili;

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

4. con il primo motivo si deduce la violazione degli artt.36 e 108 l.f., avendo il Collegio mal inteso la *ratio* della generalizzata sospensiva della vendita in sé, autonomamente disciplinata dall'art.108 l.f. e a prescindere dalla avvenuta o meno impugnazione del programma di liquidazione o del suo mutamento autorizzato;

5. il secondo motivo introduce la violazione dell'art.112 c.p.c., avendo il tribunale sostituito una motivazione del tutto diversa e per terza via rispetto a quella del giudice delegato, dopo che infatti questi aveva pronunciato la inammissibilità del reclamo in quanto anticipato rispetto alla fissazione del prezzo di aggiudicazione ed invece il collegio eccetto il difetto di impugnazione, in qualsiasi sede, dell'atto presupposto, cioè il programma di liquidazione;

6. con il terzo motivo il decreto è censurato per violazione dell'art.100 c.p.c., per la parte in cui è stata negata la legittimazione del creditore chirografario, certamente inciso dalla vendita, data la natura espansiva dei crediti muniti di causa di prelazione, nella fattispecie non avendo il debitore fatto ricorso alla asseverazione di capienza del professionista titolato:

7. il primo motivo, da trattarsi in via pregiudiziale e con portata assorbente, è fondato; con esso si contesta – nella sostanza – la ritenuta ammissibilità, negata dal tribunale, dell'impugnazione avverso l'esercizio, anche negativo, del potere di sospensiva della vendita ove prescindente da un'impugnativa, anteriore o contestuale, del programma di liquidazione, che appunto reggerebbe la finale decisione riassunta nell'ordinanza di vendita ma ne sarebbe distinto; nella vicenda, attinente ad un concordato preventivo con cessione di beni e disciplinata ai sensi dell'art.182 l.f., *ratione temporis* vigente, va dunque verificato se il richiamo di tale disposizione alle norme sulla vendita fallimentare involga o meno la piena esplicazione del potere sospensivo invocato avanti al giudice delegato e se, per l'ipotesi, una qualche specialità acceleratoria ne influenzi l'interpretazione, alla luce del criterio di compatibilità cui il richiamo espressamente ha riguardo;

8. alla prima questione va data risposta affermativa, poiché all'epoca delle determinazioni liquidatorie assunte nel concordato preventivo in esame, già trovava applicazione – per la parte qui di interesse – il precetto dell'art.182 l.f. ove statuiva che *si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili* e a propria volta il testo dell'art.108 co.1 l.f. disponeva che *il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato*; dall'evidente enunciazione duale degli eventi idonei ad interrompere la vendita si evince che in tanto essi possono organizzativamente darsi in quanto le *operazioni di vendita* come il relativo *perfezionamento* siano assoggettabili ad un controllo giudiziale autonomo, conferito al giudice delegato e sollecitabile senza alcuna apparente distinzione in punto di vendita, cessioni o trasferimenti attuati dalla domanda di concordato sino alla sua attuazione; né l'ampia latitudine dell'oggetto

provvedimentale del controllo permette di intercettare una qualche consumazione del diritto d'impugnazione a fronte di una progressività del procedimento formativo degli atti di liquidazione, già in virtù dell'utilizzo esteso della nozione di 'operazioni di vendita' e tenuto conto, ad ogni modo, della inidoneità del programma di liquidazione, in sé considerato, ad incidere in modo diretto sui diritti soggettivi dei creditori;

9. l'applicazione del potere sospensivo giudiziale, dunque e a prescindere dalla portata della prescritta autorizzazione del comitato dei creditori, costituisce un controlimite della liquidazione che deve svolgersi positivamente, al di là del merito della pronuncia, ove consti una istanza di uno dei soggetti legittimati e di cui al primo comma dell'art.108 l.f.;

10. alla seconda questione va data risposta negativa, poiché anche a voler investigare la clausola di compatibilità di cui all'art.182 co.4 primo periodo l.f., il rinvio alla citata disposizione comune delle vendite fallimentari non presenta per il concordato liquidatorio alcun elemento di estraneità; vi è anzi agevole riconoscere nel suo svolgimento una piana rappresentazione dell'iter che conduce dalla fissazione delle modalità di vendita (sollecitanti l'interesse all'acquisto) alla individuazione dell'offerente in grado di rivestire, con la qualità di aggiudicatario, la natura di soggetto titolato al definitivo acquisto; nella vicenda, l'impugnazione prodromica rispetto allo svolgimento delle operazioni attuative della ordinanza di vendita avrebbe pertanto dovuto imporre al tribunale l'esame nel merito della doglianza, senza escluderne – come invece avvenuto – la stessa proponibilità in difetto di reclamo avverso il programma di liquidazione, ciò realizzando la violazione diretta dell'art.108 l.f.;

11. va così data continuità all'indirizzo per cui «*la legittimazione all'impugnazione spetta ... in considerazione del diritto degli interessati alla realizzazione del migliore risultato possibile nella liquidazione dell'attivo*» (Cass. 8278/2002), un principio recepito da Cass. s.u. 19506/2008 che ebbe a riconoscere in via definitiva la ricorribilità per cassazione del «*provvedimento con cui il tribunale accolga (o rigetti) il reclamo proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni*

del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal medesimo tribunale dovendosi estendere - sulla base di un'interpretazione sistematica dell'ordinamento, imposta dalla necessità di rispettare il principio di uguaglianza - il regime di ricorribilità applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 cod.proc.civ., per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili. Infatti, i suddetti provvedimenti del giudice delegato rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare.»; nel fallimento, a sua volta, è stato ribadito che «al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108 l.fall. (anche nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza peraltro che la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice» (Cass. 669/2017);


12. il ricorso va dunque accolto con riguardo al primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione e rinvio al Tribunale di Roma, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018.

il giudice estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Antonio Didone